

La consulenza tecnica e la perizia nel procedimento penale

FABRIZIO GAVERINI

Sostituto Procuratore Militare della Repubblica

Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Verona

Bergamo, 23.11.2021

Art. 358 c.p.p.: Attività di indagine del Pubblico Ministero

Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari

Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 58] che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 348 c.p.p.: Assicurazione delle fonti di prova

1 [...]

2 [...]

3 [...]

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 359 c.p.p.: Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

D.L. 137/20 (conv. L. 176/2020)

Art. 23, c. 2

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione.

→

D.L. 137/20 (conv. L. 176/2020)

Art. 23, c. 2

→

Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 4. Con le medesime modalità di cui al presente comma il giudice può procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.

Cass. pen., Sez. 6, n. 7671 del 14/01/2004

In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attività investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attività non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica e perciò non fosse remunerabile)

Cass. pen., Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014

In tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti.

(conforme anche C., Sez. II, 28.2.1997, Santilli)

Scelta del consulente

Art. 73 disp.att. cpp

Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.

Art. 67 disp.att. cpp

[...]

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

Art. 225 c.p.p.: Nomina del consulente tecnico

1 [...]

2 [...]

3 Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d) [c.p.p. 233].

Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [c.p. 30, 31, 35];

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

d) chi non può essere assunto come testimone [c.p.p. 197] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [c.p.p. 199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [c.p.p. 12].

Cass. pen., Sez. 1, n. 28459 del 23/04/2013

Sono irripetibili quegli accertamenti tecnici aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio. (Nella specie, la Corte ha escluso il carattere di irripetibilità alla valutazione di lesioni personali che avevano cagionato alla vittima una cicatrice)

Cass. pen., Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020

Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "files" archiviati in un computer, trattandosi di un'operazione meramente meccanica e sempre riproducibile, priva di carattere valutativo e che non determina alcuna alterazione dello stato delle cose in grado di pregiudicare la genuinità del suo contributo conoscitivo.

Art. 360 c.p.p.: Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.
3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. →

Art. 360 c.p.p.: Consulenti tecnici del pubblico ministero

→

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

**Art. 117 disp.att. c.p.p.: Accertamenti
tecnici che modificano lo stato dei luoghi,
delle cose o delle persone**

Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

Cass. pen., Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000

L'espressione usata nell'art. 360 cod. proc. pen. circa l'avviso del compimento di accertamenti tecnici non ripetibili alle parti private e ai loro difensori da parte del pubblico ministero identifica un meccanismo di comunicazione semplificato e informale, di guisa che può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché sia idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza. Ciò in ragione del carattere, naturalisticamente improrogabile, dell'accertamento da eseguire. [...]. Ne consegue che è sufficiente la comunicazione dell'avviso per telefono, mentre il telegramma di conferma previsto dall'art. 149 cod. proc. pen., deve ritenersi obbligatorio, come elemento di validità, nei casi per i quali la legge stabilisce, con una significativa differenziazione lessicale, che sia "notificato avviso".

Cass. pen., Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015

Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale. *(In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione assunta dal Tribunale del riesame, con la quale erano ritenuti utilizzabili nei confronti dell'indagato detenuto gli accertamenti irripetibili compiuti sul d.n.a., nel mentre le indagini in corso erano a carico di altro soggetto).*

Art. 431 c.p.p.: Fascicolo per il dibattimento

1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

- a) [...];
- b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
- c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
- d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
- e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio [...]

Art. 223 disp.att. c.p.p.: Analisi di campioni e garanzie per l'interessato

1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

→

Art. 223 disp.att. c.p.p.: Analisi di campioni e garanzie per l'interessato

→

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 220 disp.att. c.p.p.: Attività ispettive e di vigilanza

Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.

Art. 348 c.p.p.: Assicurazione delle fonti di prova

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Liquidazione dei compensi

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A).

Titolo VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

Liquidazione dei compensi

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

ART. 50 (L) (Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliera e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

Tablelle: **D.M. 30-5-2002**, Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale

Liquidazione ausiliari di PG – art. 348 c. 4 c.p.p.

OGGETTO: liquidazione delle competenze spettanti agli ausiliari nominati dal magistrato – problemi e criticità – direttiva

L'Ufficio liquidazioni di questa Procura mi fa giustamente osservare che il Testo Unico sulle spese di giustizia (e precisamente l'art. 49 D.P.R. 115/2002) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato, e non anche quelli dovuti agli ausiliari di polizia giudiziaria, possono venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria – che poi li iscrive al c.d. Modello 12, trattandosi di attività d'indagine concernente un singolo procedimento penale –. Dunque i compensi ai meri ausiliari di polizia giudiziaria debbono essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non possono gravare sull'Autorità Giudiziaria, sotto pena in difetto di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione.

Peraltro, in base alle regole generali del codice di procedura penale (e segnatamente in base agli artt. 359 ss., all'art. 370 c.p.p. ed all'art. 348 IV c. c.p.p.), il pubblico ministero può nominare personalmente ausiliari (come consulenti tecnici, interpreti, traduttori, psicologi ai fini dell'audizione di persone minorenni, ecc.) ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può pure delegare tale attività processuale alla polizia giudiziaria, segnatamente nei casi in cui è necessario procedere speditamente. In entrambe le situazioni, ad avviso dello scrivente, è corretto ritenere che l'ausiliario sia "ausiliario del magistrato" e non "ausiliario della polizia giudiziaria": appunto perché è il magistrato che interviene, assume la direzione delle indagini e decide di compiere un certo atto processuale, per il cui utile perfezionamento è necessaria l'opera dell'ausiliario. Dunque in entrambe le situazioni il soggetto nominato deve essere compensato dall'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. 115/2002.

Liquidazione: rimborso spese

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello
Loro Sedi

OGGETTO: Liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari del magistrato. Rilievi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza.

- quanto all'illegittima liquidazione di spese in violazione del principio di onnicomprensività dell'onorario: che *“il disposto dell'art. 29 del D.M. 30.05.2002 ... prevede che “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente quesiti”*; che, di conseguenza, *“secondo tale principio, gli onorari sono comprensivi non solo della relazione con risultati, ma anche delle attività professionali espletate e degli strumenti utilizzati, anche a prescindere dalla particolare natura dell'incarico conferito”*.

GRAZIE